

Relazione tecnica: "Ridefinizione della perimetrazione effettuata con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare n. 222 del 12 dicembre 2012, e nuova denominazione del sito di interesse nazionale della "Laguna di Grado e Marano".

Premesse e principali atti adottati.

La Laguna di Grado e Marano, con ampie aree a terra prevalentemente industriali ed agricole ad essa adiacenti sono state interessate nell'ultima decina di anni da:

- l'istituzione del sito di interesse nazionale della Laguna di Grado e Marano (nel seguito: SIN), effettuata con decreto del Ministro dell'ambiente n. 468 del 18 settembre 2001 recante "Programma nazionale di bonifica e ripristino ambientale", come perimetrato con decreto del Ministro dell'ambiente 24 febbraio 2003 recante "Perimetrazione del sito di interesse nazionale della Laguna di Grado e Marano".
- la dichiarazione dello stato di emergenza socio-economico ambientale, inizialmente effettuata con il D.P.C.M. 3 maggio 2002, poi prorogata fino al 30 aprile 2012 e revocata anticipatamente con D.P.C.M. 6 aprile 2012, che aveva portato all'istituzione della figura del Commissario delegato.

Come previsto dalla normativa, a seguito della perimetrazione del SIN, veniva effettuata la caratterizzazione dei terreni, delle acque sotterranee e dei sedimenti, nonché venivano condotti studi appropriati sulla laguna che portarono agli esiti evidenziati, in sintesi, nella relazione allegata alla deliberazione n. 1737 dd. 11/10/2012 di proposta della prima ripermetrazione. Nella suddetta relazione si evidenziava in particolare quanto segue.

Parte a terra.

Per quanto riguarda la parte a terra, tenuto conto delle relazioni tecniche di Arpa, degli esiti delle conferenze ministeriali nonché sulla base di tutte le informazioni raccolte nelle aree a terra del SIN, si rilevava che la situazione di contaminazione più grave ed estesa, con ripercussioni anche all'esterno della proprietà, riguardava lo stabilimento e le pertinenze della Caffaro di Torviscosa. Si proponeva pertanto al Ministero che, vista la situazione complessa, la bonifica del sito rimanesse, all'interno della perimetrazione del Sito di Interesse Nazionale e, pertanto, di competenza Ministeriale.

Si proponeva inoltre che tutti gli altri siti in bonifica, di dimensioni minori e dove la diffusione delle contaminazioni risultava circoscritta, venissero gestiti con procedure a livello locale dalla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia. Un tanto anche con riferimento alle aree dove risultavano ancora da eseguire o fossero in corso monitoraggi e/o messe in sicurezza, nonché le residue aree industriali ancora da caratterizzare.

Analogamente si proponeva, alla luce dei dati delle indagini eseguite, che le aree agricole incluse nel S.I.N. e non ancora caratterizzate, fossero escluse dalla perimetrazione del Sito Nazionale, senza necessità di ulteriori indagini.

Si dava inoltre conto del fatto che erano stati definiti e formalmente approvati dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare i valori di fondo delle acque sotterranee, che portavano all'esclusione della necessità di bonifica di numerose aree.

Si evidenziava inoltre che il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare aveva provveduto alla restituzione agli usi legittimi di un numero significativo di aree, in particolare all'interno del comprensorio del Consorzio dello Sviluppo Industriale dell'Aussa-Corno, anche a seguito del completamento degli interventi di messa in sicurezza effettuati dai proprietari.

Si evidenziava inoltre che un numero altrettanto significativo di aree, sentita ARPA, risultava potenzialmente in condizione di essere restituito agli usi legittimi non appena il Ministero dell'Ambiente avesse provveduto ad esaminare i relativi procedimenti in conferenza di servizi.

Si evidenziava infine che la gran parte degli interventi di bonifica necessari era stata definita e la situazione riscontrata per la falda non appariva richiedere un intervento di tipo unitario che coinvolgesse più soggetti.

Parte lagunare e corsi d'acqua

La relazione ricordava che la laguna e i corsi d'acqua erano stati oggetto di caratterizzazione e analisi da parte del Commissario delegato e di ARPA FVG, oltre che di vari studi specifici (fanerogame acquatiche, progetto MIRACLE per la molluschicoltura, studi epidemiologici, ricerca scientifica svolta dalle Università ecc.), per cui il grado di conoscenza su di essi e sugli effetti delle sostanze presenti risultava notevolmente approfondito rispetto al momento della prima dichiarazione dello stato di emergenza, così come emergeva anche da quanto valutato da Arpa FVG, con relazione agli atti (prot. 9336-P dd. 25.09.2012).

La relazione evidenziava quindi che, con DPCM del 6 aprile 2012, il Presidente del Consiglio dei Ministri decretava la cessazione dello stato di emergenza iniziato nel 2002, chiudendo così la gestione commissariale e dando inizio al processo di restituzione dei poteri agli Enti ordinariamente competenti. Ciò anche con riferimento alla laguna, area demaniale regionale, su cui la Regione esercita numerose delle competenze prima attribuite al Commissario, con particolare evidenza a quella dei dragaggi ai fini della sicurezza della navigazione.

La relazione quindi, basandosi su quanto relazionato da ARPA FVG che riassumeva sia i dati raccolti che gli studi elaborati nel corso degli anni, perveniva alle seguenti conclusioni:

- la Laguna di Marano e Grado, i Fiumi Ausa, Corno e Zellina potevano essere esclusi dal perimetro del SIN;
- i canali Banduzzi e Banduzzi Nord, oggetto di provvedimento restrittivo da parte dell'autorità giudiziaria, dovevano ancora essere sottoposti a valutazione di fattibilità di bonifica, comprendente anche altre soluzioni fin ad allora non esaminate (capping, messa in sicurezza permanente mediante isolamento da deviazione dei corsi d'acqua, ecc.).

Prima ripermetrazione

Conseguentemente, con deliberazione di Giunta regionale n°1737 di data 11 ottobre 2012, si stabiliva di chiedere al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare una

prima ripermimetrazione del SIN in questione, che veniva ridefinita con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare n. 222 del 12 dicembre 2012, comprendendo all'interno del proprio perimetro:

- i terreni di pertinenza del comprensorio del sito "Caffaro", esclusa la porzione della macroarea 7 interna, già restituita agli usi legittimi;
- la discarica denominata "Valletta";
- i canali Banduzzi e Banduzzi Nord, caratterizzati dalla presenza di mercurio derivante dall'attività dell'impianto cloro-soda situato nel sito "Caffaro" come esplicitato nell'allegato grafico del medesimo decreto.

Ridefinizione della perimetrazione effettuata con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare n. 222 del 12 dicembre 2012

Nel corso della conferenza ministeriale del 25.11.2015 emergeva quanto segue:

- **Aree Società SPIN**: la società chiedeva l'esclusione delle aree della società dal perimetro del Sin tenuto conto della conclusione del procedimento.
Il presidente della conferenza evidenziava che le istanze di ripermimetrazione del sito da parte di soggetti titolari di aree ricadenti nel SIN devono necessariamente essere avanzate alla Regione competente che, a seguito di istruttoria, trasmette al MATTM la proposta di modifica del perimetro per il successivo esame in conferenza dei servizi.
La Società presentava quindi la relativa istanza con nota dd. 4.12.2015, prot. 32312/A dd. 16.12.2015, con l'evidenza delle aree già restituite ad uso legittimo e in particolare:

- foglio 19 mappale 274
- foglio 19 mappale 246
- foglio 19 mappale 368
- foglio 19 mappale 369
- foglio 19 mappale 370
- foglio 19 mappale 367
- foglio 19 mappale 261
- foglio 19 mappale 373
- foglio 19 mappale 262
- foglio 19 mappale 377

L'istruttoria svolta evidenzia che dalla documentazione agli atti, i suddetti mappali risultano effettivamente rilasciati ad uso legittimo a seguito delle conferenze ministeriali decisorie del:

- 18.02.2013 (cfr. pag. 7 del verbale cds decisoria per i lotti A, A1, B, C, D, E ed F, corrispondenti ai mappali 246, 368, 369, 370, 367, 261, 373, 262 e pag 8 per il mappale 274) e relativo decreto direttoriale del 27.03.2013, prot. n. 4084 /TRI/DI/B;
- 04.06.2014 (pag. 2 del verbale cds decisoria per il mappale 373) e relativo decreto direttoriale del 05.06.2014, prot. n. 5047/TRI/DI/B;
- 25.11.2015 (pag. 2 verbale cds decisoria in ordine all'istanza di correzione di errore materiale con cui si ritiene che la chiusura del procedimento decisa dalla cds del 04.06.2014 per l'area censita al Foglio 19, particella 373 del Comune di Torviscosa di proprietà dell'azienda SPIN S.p.A. debba intendersi riferita all'area censita al Foglio 19, particella 377 di proprietà della medesima società) e relativo decreto direttoriale n. 5/STA del 21.01.2015.

- **Aree Edison S.p.A.:** la conferenza prendeva atto di quanto segnalato dalla Regione FVG che, con nota prot. n. 25661/P del 05.10.2015, rilevava che le particelle di proprietà Edison S.p.A., individuate al Foglio 23, mappali 6 e 51, vista la cartografia allegata al D.M. 222 del 12.12.2012, sembravano ricadere all'interno del Sin, e che viceversa, alcune limitate porzioni di aree di proprietà Caffaro, come ad esempio i mappali 49 e 55 del foglio 23, risultavano escluse dal SIN.

Relativamente alle aree Edison la Regione chiedeva alla conferenza di chiarire se i mappali 6 e 51 del foglio 23 del Comune di Torviscosa ricadessero o meno all'interno del perimetro del SIN, al fine di poter proseguire in sede locale l'iter istruttorio relativo all'analisi di rischio presentata da Edison. Analoga richiesta veniva fatta dalla società. Sul punto il Presidente della conferenza confermava quanto evidenziato dalla Regione, ricordando che la modifica del perimetro del Sin deve avvenire attraverso apposito decreto ministeriale

Conseguentemente la conferenza preso atto di un tanto, chiedeva alla Regione di verificare di concerto con il Comune di Torviscosa che, oltre alle particelle individuate al foglio 23 mappali 49 e 55, non vi fossero ulteriori aree di pertinenza Caffaro escluse dall'attuale perimetro del SIN.

La conferenza concordava infine sull'opportunità di procedere, mediante apposito decreto, alla ridefinizione del perimetro del Sin che prevedesse:

- l'esclusione dal perimetro del SIN delle particelle catastali di proprietà Edison S.p.A. individuate al Foglio 23, mappali 6 e 51;
- l'inclusione nel perimetro del SIN delle particelle catastali di proprietà Caffaro individuate al foglio 23, mappali 49 e 55 che tenga conto degli esiti della verifica sulle aree di pertinenza Caffaro.

Con nota del 07/03/2016 la Regione FVG chiedeva al Comune di Torviscosa se lo stesso avesse ulteriori evidenze rispetto a quanto già segnalato ed evidenziato in sede di conferenza di servizi del 25/11/2015.

Nel corso della successiva conferenza dei servizi ministeriale del 13/07/2016 la Regione evidenziava che l'adozione della deliberazione di proposta di una nuova ripermetrazione del SIN necessitava del riscontro del Comune di Torviscosa alla suddetta nota.

Con nota dd. 20/07/2016 pervenuta con prot. n. 17598 di pari data, il Comune di Torviscosa riscontrava la richiesta della Regione FVG, evidenziando che, per quanto di propria conoscenza, non vi sono ulteriori eventuali aree di pertinenza Caffaro escluse dall'attuale perimetro del SIN

- **Nuova denominazione del SIN:** nel corso della conferenza istruttoria il Presidente evidenziava che, con nota del 22.05.2014, il Sindaco di Torviscosa chiedeva la modifica della denominazione del Sin da "Laguna di Grado e Marano" in SIN "Caffaro di Torviscosa", in quanto la gestione delle criticità socio economico ambientali che il territorio di competenza continua a soffrire riguardano esclusivamente il territorio del Comune di Torviscosa.

La conferenza istruttoria concludeva concordando con l'opportunità di procedere alla modifica della denominazione del Sin "Laguna di Grado e Marano" in SIN "Caffaro di Torviscosa", mediante apposito decreto ministeriale.

Conclusioni

Preso atto di quanto definitivo dalle conferenze ministeriali richiamate, e alla luce delle considerazioni sopra espresse, si ritiene percorribile la richiesta al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare:

1) **di ridefinire la perimetrazione del SIN** indicata dal decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare n. 222 del 12 dicembre 2012, come di seguito evidenziato:

a) aree da includere:

- foglio 23 mappale 49
- foglio 23 mappale 55

b) aree da escludere:

- foglio 19 mappale 274
- foglio 19 mappale 246
- foglio 19 mappale 368
- foglio 19 mappale 369
- foglio 19 mappale 370
- foglio 19 mappale 367
- foglio 19 mappale 261
- foglio 19 mappale 373
- foglio 19 mappale 262
- foglio 19 mappale 377
- foglio 23 mappale 6
- foglio 23 mappale 51

fermo restando che, come previsto dal comma 3 dell'articolo 36-bis del D.L. 22 giugno 2012, n. 83, modificato dalla Legge 7 agosto 2012, n. 134 di conversione, rimangono di competenza regionale le necessarie operazioni di verifica ed eventuale bonifica della porzione di siti che, all'esito di tale ridefinizione, esulino dal sito di interesse nazionale.

2) **di variare la denominazione del SIN da "Laguna di Grado e Marano" a SIN "Caffaro di Torviscosa"**.

Trieste 26.10.2016

L'Istruttore
Ing. Emiliano Sandrin

Visto: il Direttore di servizio
Dott.ssa Maria Marin

